

Ai gentili clienti
Loro sedi

Emissioni inquinanti e gestione dei rifiuti: arriva l’Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. (art. 23 DL n. 5/2012, bozza del regolamento attuativo)

Premessa

Secondo quanto previsto dall’articolo 23 del DL n. 5/2012 (attualmente il governo ha approvato, in data 14.09.2012, lo schema di DPR attuativo dell’articolo 23 DL n. 5/2012), **presto le varie autorizzazioni ambientali verranno sostituite** (per alcuni soggetti, quali le PMI) **da un’autorizzazione unica ambientale**. Secondo quanto disciplinato dalla citata disposizione, infatti:

👉 **comma 1:** *"ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale [...], al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, [...] il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento [...] volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi [...]:*

- a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;*
- b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;*
- c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese".*

Secondo le nuove previsioni del DPR attuativo, l'autorizzazione unica ambientale **sostituisce tutte le autorizzazioni prima richieste in relazione all'emissione di sostanze inquinanti, e verrà rilasciata da un unico ente, ovvero lo SUAP** (Sportello Unico per le Attività Produttive).

Di seguito illustriamo le prime indiscrezioni in riferimento all'autorizzazione che andrà appunto a sostituire l'autorizzazione integrata ambientale.

L'Autorizzazione Unica Ambientale

L'autorizzazione Unica Ambientale sarà il provvedimento che **prossimamente verrà rilasciato dallo SUAP che sostituirà tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale previsti a livello statale e locale.**

In riferimento all'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, **lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, l'applicazione dell'AUA in riferimento ai seguenti soggetti:**

→ **micro, piccole e medie imprese;**

OSSERVA

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del DM 18.04.2005 si considerano micro, piccole e medie imprese quelle che rispettano i seguenti requisiti:

DM 18.04.2005 REQUISITI

| | |
|-----------------------------------|--|
| PMI (definizione generica) | La categoria è costituita da imprese che: → hanno meno di 250 occupati ; → hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro , oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. |
| Piccola impresa | La categoria è costituita da imprese che: → hanno meno di 50 occupati ; → hanno un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro. |
| Micro impresa | La categoria è costituita da imprese che: → hanno meno di 10 occupati ; → hanno un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro. |

→ **tutte le imprese non soggette alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero le seguenti:**

AUA – ALTRI SOGGETTI

Soggetti non sottoposti alla disciplina AIA secondo il D.Lgs. n. 152/2006

Grandi industrie indicate nell'allegato VIII alla parte seconda del codice ambientale che svolgono particolari attività, tra cui le seguenti:

- attività energetica;
- produzione dei metalli;
- fabbricazione di alcuni prodotti chimici;
- smaltimento o recupero di elevate quantità di rifiuti.

Cosa sostituisce l'AUA

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto attuativo del DL 5/2012, **l'AUA andrà a sostituire tutti gli atti abilitativi previsti dal DPR, oltre a tutti quelli che si stabiliranno localmente da regioni e province autonome.** Attualmente, potranno essere sostituite le seguenti autorizzazioni:

LE AUTORIZZAZIONI SOSTITuite

| | |
|---|--|
| Verranno sostituite le seguenti autorizzazioni | Autorizzazione allo scarico nelle acque ex D.Lgs. n. 152/2006. |
| | Comunicazione preventiva per utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegetazione di frantoi oleari, acque reflue di aziende del settore (ex art 112 D.Lgs. n. 152/2006). |
| | Autorizzazione per l'emissione in atmosfera per gli stabilimenti produttivi ex articolo 269 D.Lgs. n. 152/2006. |
| | Autorizzazione generale per le emissioni scarsamente rilevanti in aria ex articolo 272 D.Lgs. n. 152/2006. |
| | Nullaosta per le emissioni sonore (ex art. 8 legge n. 447/95) per gli impianti sportivi, produttivi, ricreativi commerciali. |
| | Autorizzazione ex art. 9 D.Lgs. n. 99/1992 per utilizzo di fanghi da depurazione in agricoltura. |
| | Comunicazioni per autosmaltimento e/o recupero dei rifiuti in procedura semplificata ex articolo 215 e 216 D.Lgs. n. 152/2006. |

OSSERVA

L'AUA sarà obbligatoria per le imprese che intendono acquisire l'intero novero dei titoli elencati dal DPR, mentre costituirà una mera facoltà per i soggetti che devono conseguire una sola autorizzazione o effettuare semplici comunicazione.

La procedura di rilascio, la durata e il rinnovo dell'autorizzazione

La domanda per il rilascio dell'AUA andrà presentata dal SUAP di competenza, unitamente a tutti i documenti richiesti. Verificata la completezza della documentazione a supporto della domanda, **lo Sportello trasmetterà la domanda all'autorità competente chiedendo poi al soggetto istante, nel caso di necessità, di integrare la documentazione fornita entro 30 giorni.**

Subordinatamente all'assenso da parte dell'autorità competente, **il SUAP rilascerà l'autorizzazione unica ambientale entro un termine compreso tra 90 e 150 giorni dalla presentazione della domanda.**

L'AUA avrà una **durata di 15 anni dalla data di rilascio**, fatti salvi gli **obblighi di comunicazione intermedi** alla citata autorità competente **da parte delle imprese a più alto rischio inquinamento** o in caso di **modifiche di attività** o **variazione** degli impianti.

Il **rinnovo**, invece, dovrà essere **richiesto almeno sei mesi prima dalla scadenza sempre tramite SUAP secondo una delle seguenti procedure:**

| RINNOVO - PROCEDURE | |
|-------------------------------|--|
| Procedura ordinaria | Prevede la presentazione di una domanda identica alla precedente, e dovrà essere utilizzata: <ul style="list-style-type: none">→ dagli impianti che pur non superando le soglie dimensionali del D.Lgs. n. 152/2006 per l'assoggettamento all'AIA svolgono comunque attività interenti;→ dai titolari di scarichi idrici con sostanze pericolose previste dal D.Lgs. n. 152/2006;→ gli impianti che utilizzano le sostanze pericolose disciplinate dal D.Lgs. n. 52/1997;→ i soggetti che emettono in atmosfera alcune sostanze pericolose previste dal D.Lgs. n. 152/2006. |
| Procedura semplificata | Per tutte le altre diverse imprese il rinnovo avverrà tramite la presentazione di un'autodichiarazione che attesterà l'immutata condizione dell'esercizio. |

OSSERVA

Il mancato rispetto del termine di sei mesi potrebbe comportare la **sospensione dell'attività fino al provvedimento di rinnovo.**

Regime transitorio

Per quanto riguarda le **procedure in itinere**, secondo quanto previsto attualmente dallo schema del DPR, **proseguiranno secondo la precedente normativa**, mentre le **imprese già titolari di autorizzazioni rilasciate in base al vecchio regime dovranno attendere la scadenza di queste per poterle rinnovare secondo il nuovo meccanismo AUA**.

| AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – TABELLA RIASSUNTIVA | |
|--|---|
| Per chi | È riservata a micro, piccole e medie imprese e agli impianti non soggetti all'autorizzazione integrata ambientale. |
| Per quali titoli | Sostituirà i titoli relativi alle emissioni in aria, acqua, emissioni sonore, gestione semplificata dei rifiuti, oltre tutte le autorizzazioni previste da regioni e province autonome. |
| A chi rivolgersi | Al SUAP. |
| Procedura di rilascio | La domanda va rilasciata al SUAP, e l'autorizzazione verrà consegnata in un termine tra 90 e 150 giorni. |
| Durata e rinnovo | L'autorizzazione dura 15 anni, il rinnovo prevede la ripetizione della domanda, nel caso di variazioni, altrimenti il rilascio di un'autocertificazione. |
| Modifiche a impianti | Le variazioni o la modifica di impianti dovrà essere autorizzata dall'autorità competente. |
| Regime transitorio | Per le procedure in corso si applicano le vecchie disposizioni, per le procedure già concluse le nuove disposizioni si rendono applicabili solamente al momento del rinnovo. |

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO